

Ai componenti della VII commissione del Senato
e, p.c., ai componenti della VII commissione della Camera dei Deputati

Il Coordinamento Giovani Accademici (CGA), nato spontaneamente nel 2008 e che ora raggruppa circa 4400 aderenti, è un'organizzazione trasversale che si è fatta portavoce della parte 'giovane' dell'accademia, intesa come persone che sono nelle prime fasi o nelle fasi intermedie della carriera, senza distinzioni politiche o di posizione accademica, che vorrebbero lavorare in un'Università moderna, dinamica e funzionale. Tra i punti principali che sosteniamo vi sono una maggiore internazionalizzazione, il riconoscimento del merito e dell'impegno anche tramite una valutazione sistematica *ex-post*, la costruzione di una università dinamica che risponda a stimoli del mondo esterno e che sappia evolvere i suoi contenuti formativi e la sua concezione della ricerca scientifica, il riconoscimento della dignità di tutte le figure docenti anche dal punto di vista salariale, e lo sviluppo di politiche per l'inserimento e la crescita professionale dei giovani migliori.

In questi anni abbiamo creato gruppi di lavoro sugli aspetti più critici del sistema universitario, quali valutazione, reclutamento e incentivazione del merito, producendo proposte concrete e stabilendo un proficuo collegamento e scambio di opinioni con alcuni esponenti ministeriali. Abbiamo esaminato a fondo il ddl 1905, e a seguito di questo esame portiamo alla Vs. attenzione alcune proposte di emendamento elaborate dai nostri gruppi di lavoro, formulate con l'obiettivo di rendere più efficiente e vitale l'Università italiana così com'è prospettata da questo disegno di legge.

Distinti saluti,

Marco Abate (Università di Pisa), Alessandro Mei (Università Roma La Sapienza), Chiara Petrioli (Università Roma La Sapienza), Giorgio Piras (Università Roma La Sapienza), a nome del ***Coordinamento Giovani Accademici***.

Proposte di emendamenti al DDL 1905 *da parte del Coordinamento Giovani Accademici*

10 marzo 2010

Art. 2 comma 2, lettera f. Così com'è formulata, la legge prevede un meccanismo di controllo del Consiglio di Amministrazione sul Senato—il parere favorevole sui regolamenti—ma nulla in direzione opposta. Riteniamo importante per l'equilibrio dei poteri fra l'organismo rappresentativo dell'Ateneo (il Senato) e l'organismo esecutivo (il Consiglio di Amministrazione) prevedere un meccanismo di controllo da parte del Senato verso il Consiglio di Amministrazione analogo al parere favorevole sui regolamenti. Proponiamo quindi di modificare questa lettera formulando come segue l'ultimo periodo:

*(...) nonché, su proposta del rettore e previo parere **favorevole** del senato accademico [cancellare: per gli aspetti di sua competenza], il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);*

Art. 5, comma 1, lettera d. In questo caso non proponiamo un emendamento, ma al contrario riteniamo essenziale che questo punto cruciale del disegno di legge rimanga invariato. Il meccanismo di reclutamento previsto nel disegno di legge, basato su idoneità a numero aperto seguita da concorsi locali, si regge soltanto in

presenza di un meccanismo che leghi i finanziamenti delle università a una valutazione del rendimento dei neo-assunti o neo-promossi. Senza questo meccanismo, la procedura di reclutamento prevista dal disegno di legge sarebbe sensibilmente peggiore dell'attuale. Per questo motivo riteniamo essenziale anche mantenere nella sua interezza l'**Art. 5, comma 4, lettera o.**

Art. 5, comma 4, lettera g. Aumentare la mobilità all'interno del sistema universitario italiano è fondamentale per la salute del sistema. Perché ciò sia materialmente possibile, riteniamo importante che l'incentivazione non riguardi solo le sedi ma anche i singoli docenti che si spostano, per venire incontro alle inevitabili difficoltà economiche che si incontrano in Italia quando ci si trasferisce. Proponiamo quindi di integrare questa lettera formulandola come segue:

*g) previsione di meccanismi di incentivazione **per gli atenei e per i singoli docenti a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;***

Art. 9, comma 2, lettera b. Leggendo anche l'Art. 15, comma 3 risulta chiaro che l'intenzione del disegno di legge è di permettere la partecipazione alle procedure di selezione di prima e seconda fascia sia a coloro che sono in possesso della corrispondente idoneità, sia a coloro che sono già in ruolo in quella fascia presso altri atenei; in questo senso le procedure di trasferimento sono inglobate nelle procedure di selezione. Così com'è scritto, però, il disegno di legge ha un difetto formale: non sembra permettere la partecipazione (e quindi il trasferimento) ad associati e ordinari del nuovo regime a cui sia scaduta l'idoneità del loro livello (quella che ha permesso loro di entrare in ruolo, per intenderci). Per evitare contestazioni future proponiamo di integrare questa lettera come segue:

*b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, **ovvero titolari di tali funzioni per tale settore scientifico-disciplinare presso altro ateneo, ovvero in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare per funzioni superiori ma non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;***

Art. 9, comma 2, lettera f: siccome i finanziamenti saranno legati anche alle scelte di reclutamento, scelte che quindi avranno ricadute su tutto il dipartimento, riteniamo importante che tutte le decisioni sulle chiamate siano prese con la maggioranza dei professori ordinari e associati del dipartimento, non solo degli ordinari. Proponiamo quindi di riformulare questa lettera come segue:

*f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'Art.2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza **[cancellare: dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e] dei professori di prima e seconda fascia [cancellare: relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato];** la proposta, corredata dal parere favorevole dell'organo di cui all'Art. 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;*

Art. 9, commi 3 e 4. Apprezziamo il tentativo di aumentare la mobilità, ma perché la legge sia applicabile occorre sostituire “un quinto” con “*uno ogni cinque*” e “un terzo” con “*uno ogni tre*”, in modo da chiarire come dev’essere calcolata la frazione riservata agli esterni, e da evitare situazioni paradossali in settori con pochi posti (se viene bandito un solo posto su un settore in tre anni, “almeno un quinto” e “almeno un terzo” implicano che quell’unico posto *dev’essere* con procedura di selezione e per candidati esterni, mentre “uno ogni cinque” e “uno ogni tre” significano che il conto inizia a essere fatto nel momento in cui siano stati banditi almeno cinque, rispettivamente tre, posti). Proponiamo quindi le seguenti riformulazioni:

*Comma 3, lettera a): sostituire “almeno un quinto” con **almeno uno su cinque**;*

*Comma 3, lettera b): sostituire “almeno un terzo” con **almeno uno su tre**;*

*Comma 4, lettera a): sostituire “una percentuale non superiore a un terzo” con **non più di uno su tre**;*

*Comma 4, lettera b): sostituire “almeno un terzo” con **almeno uno su tre**.*

Art. 10, comma 3. Per molti gruppi di ricerca è importante poter pagare delle borse di dottorato finalizzate a specifiche linee di ricerca; finora era possibile farlo tramite assegni di ricerca. Nel momento in cui, comprensibilmente, gli assegni di ricerca vengono separati nettamente dal dottorato, deve essere previsto un altro modo per allocare fondi di ricerca per una borsa di dottorato a valle del concorso di dottorato. Tale borsa dovrebbe essere assegnabile a candidati risultati idonei e che presentino un curriculum idoneo a svolgere lo specifico progetto di ricerca. Per questo motivo proponiamo di aggiungere al termine di questo comma il seguente periodo:

Con successivo decreto del Ministro sarà regolamentata la possibilità di allocare fondi di ricerca per pagare una borsa di dottorato a valle del concorso di dottorato, da assegnare a candidati risultati idonei e che presentano un curriculum appropriato per lo svolgimento di un progetto di ricerca coerente con gli obiettivi del suddetto fondo.

Art. 10, comma 6. Gli attuali importi massimi degli assegni di ricerca sono risibili, assolutamente non comparabili con quelli previsti per posizioni analoghe in ambito europeo; inoltre la regolamentazione attuale impedisce anche a chi possiede fondi di ricerca propri di offrire assegni di importo sufficiente a richiamare giovani studiosi brillanti dall’estero. Tali importi non sono determinati dall’art. 51, comma 6, nono periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, perché tale periodo recita semplicemente “Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.” Proponiamo quindi di riformulare questo comma come segue:

Gli importi degli assegni di cui al presente articolo sono determinati dall’ateneo, ma non possono essere inferiori all’importo minimo indicato con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.

Art. 10, comma 10. Riteniamo scorretto considerare nel limite alla durata complessiva di assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato gli anni di assegno di ricerca usufruiti prima dell’entrata in vigore della legge, in quanto questo penalizzerebbe ingiustamente tutti coloro che in questi anni sono sopravvissuti con assegni a causa della mancanza di posti da ricercatore, impedendo loro (in caso abbiano usufruito di più di quattro anni di assegno di ricerca, cosa attualmente permessa) di poter accedere ai 3+3 anni di contratti da ricercatore a tempo determinato. Quindi proponiamo di

cancellare questo comma.

Art. 12, comma 1. I ricercatori a tempo determinato devono essere considerati come giovani colleghi in prova, con relativi diritti e doveri, e non come “assegnisti anziani”. In particolare, devono poter gestire fondi di ricerca e dare tesi, anche di dottorato. Inoltre riteniamo importante, per la crescita scientifica di questi giovani colleghi e per l’apporto che possono e devono dare alle attività di ricerca, porre un limite superiore alle ore di attività didattica frontale che possono essere loro affidate, come avviene con gli attuali ricercatori universitari. Quindi proponiamo di riformulare questo comma come segue:

Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, prevedendo la possibilità di essere relatori di tesi triennali, magistrali e di dottorato, e prevedendo un massimo di 60 ore annuali di didattica frontale e di 120 ore annuali complessive di didattica, portate rispettivamente a un massimo di 120 ore annuali di didattica frontale e 350 ore annuali complessive di didattica per i destinatari di contratti rinnovati ai sensi del comma 4 e in possesso di idoneità nazionale ai sensi dell’Art. 8. Il contratto regola infine le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, prevedendo la possibilità di gestione di fondi di ricerca.

Art. 12, comma 6. Riteniamo importante per attirare e mantenere giovani brillanti nella carriera universitaria permettere l’inquadramento nel ruolo di professori associati anche prima della scadenza del secondo contratto. Riteniamo inoltre utile incrementare la mobilità all’interno del sistema universitario permettendo la chiamata diretta anche di ricercatori a tempo determinato presso altri atenei in possesso dell’idoneità. Per questi motivi proponiamo di riformulare questo comma come segue:

Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari presso il proprio ovvero altro ateneo del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo [~~cancellare: alla scadenza del secondo contratto~~] sono inquadrati nel ruolo dei professori associati a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla chiamata, o a decorrere dalla scadenza del secondo contratto in caso questa si verifichi prima.

Art. 12. Perché i ricercatori a tempo determinato non si trasformino in precariato (e quindi in un imbroglio) è fondamentale che ciascuna università possa allocare risorse finanziarie sufficienti ad assicurare l’accesso al ruolo di associato tramite chiamata diretta di tutti i propri ricercatori a tempo determinato in possesso del secondo contratto triennale e dell’abilitazione nazionale, soddisfacendo inoltre due condizioni cruciali: le università *non* devono essere obbligate ad assumere *tutti* i propri ricercatori a tempo determinato, ma, d’altra parte, *devono* avere la possibilità di assumere tutti coloro che hanno dimostrato il proprio valore, ottenendo il rinnovo del contratto triennale, ricevendo l’idoneità nazionale e superando la procedura di chiamata diretta come regolamentata dall’articolo 9, comma 5. Inoltre dev’essere previsto un canale di uscita per coloro che allo scadere del secondo contratto triennale non hanno ricevuto l’idoneità nazionale. Per questi motivi proponiamo l’inserimento dei seguenti commi:

Comma 6bis: *gli atenei hanno l'obbligo di prevedere nella programmazione triennale di cui all'articolo 9, comma 1, risorse economiche sufficienti per permettere la chiamata diretta nel ruolo di professore associato di tutti i ricercatori a tempo determinato dell'ateneo il cui secondo contratto inizi o scada nel triennio di riferimento, facendo salva la facoltà di destinare ad altro scopo le risorse così vincolate in caso che i suddetti ricercatori a tempo determinato concludano il secondo contratto senza aver conseguito l'idoneità, oppure conseguiscano l'idoneità ma non superino la procedura di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 9, comma 5, oppure si trasferiscano ad altro ateneo o ad altro impiego.*

Comma 6tris: *con il decreto di cui al comma 11 dev'essere garantito l'impiego nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione ai ricercatori a tempo determinato che al termine del secondo contratto pur avendo acquisito l'idoneità nazionale non siano stati inquadrati nel ruolo di professore in alcun ateneo. Per l'accesso a tali ruoli deve inoltre essere considerato titolo preferenziale il possesso del secondo contratto da ricercatore a tempo determinato anche in assenza di idoneità nazionale.*

Art. 15, comma 1. Perché le procedure previste dal Titolo III possano entrare in vigore occorre l'emanazione di numerosi decreti attuativi; la formulazione attuale di questo comma rischia quindi di creare un blocco completo degli accessi all'università, con risultati esiziali per la sopravvivenza del sistema. Per questo motivo proponiamo di riformulare questo comma come segue:

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli Articoli 5, 7, 8, 10 e 12, [cancellare: della presente legge], per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

Art. 15, comma 5. Sempre per evitare blocchi negli accessi all'università proponiamo la seguente riformulazione di questo comma:

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'Articolo 10 nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

Commento finale fondamentale: questa legge *deve* essere accompagnata dalla contestuale eliminazione dei tagli al finanziamento dell'università e da un incremento *significativo* dei fondi destinati alla ricerca; senza questi interventi nessuna legge potrà impedire il degrado totale dell'università italiana.